

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio - Presidente -  
Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere -  
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -  
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -  
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi  
da Palestrina 63, presso lo studio dell'avv. Gianluca  
Contaldi,

dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv.  
Antonio

Verrando, per procura speciale a margine del ricorso, e  
che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative agli  
indirizzi p.e.c.

antonioverando.pec.ordineavvocatitorino.it,  
gialucacontaldi.ordineavvocatiroma.org o al n. di fax.  
06/3214925;

- ricorrente -

nei confronti di:

D.N.G., elettivamente domiciliata in Roma, via  
Luigi Settembrini 28, presso lo studio dell'avv. Maria  
Teresa

Persico (fax 06/32237388; p.e.c.  
mariateresapersico.legalmail.it), che la rappresenta e  
difende

unitamente all'avv. Rosa Gligora (fax n. 0141/599804;  
gligora.rosa.ordineavvocatiasti.eu p.e.c.) giusta  
procura speciale

a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2459/13 della Corte di appello  
di Torino,

emessa il 10 dicembre 2013 e depositata il 24 dicembre  
2013, n. R.G.

2052/2011;

Rilevato che in data 18 dicembre 2015 è stata  
depositata relazione

ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta con alcune  
modifiche

meramente formali.

•

**Fatto**FATTO E DIRITTO Rilevato che:1. Il Tribunale di

Cuneo, con sentenza n. 131/2011, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi B.E. e D.N.G. e ha affidato il figlio minore B.J., nato il (OMISSIS), ad entrambi i genitori fissandone la residenza presso la madre cui ha affidato la casa coniugale. Ha posto a carico del B. un **assegno** mensile di 1.500 Euro destinato al **mantenimento** del figlio oltre al 50% delle sue spese straordinarie nonché un **assegno** divorzile di 800 Euro mensili. Ha compensato interamente le spese processuali e posto a carico delle parti in pari quota le spese della C.T.U. relativa alla persona del figlio minore.□2. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2459/13, ha accolto parzialmente il gravame di B.E. e rideterminato in 600 Euro l'**assegno** divorzile e in 1.000 Euro il contributo in favore del figlio mentre ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.□Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e posto la quota residua a carico dell'appellante.□3. Ricorre per cassazione B.E. affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e norme correlate; L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, come modificati dalla L. n. 74 del 1987). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e all'art. 111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione di legge (art. 92 c.p.c. e norme correlate).□4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la non conformità alle norme indicate della decisione in quanto, pur avendo rilevato la drastica modifica peggiorativa delle condizioni reddituali del ricorrente, la Corte di appello non ha provveduto conseguentemente nella rideterminazione degli assegni e in quanto, pur avendo dato atto che il figlio J., divenuto maggiorenne il 14 agosto 2013, ha ultimato una scuola per intagliatore di legno ed è quindi in grado di svolgere attività presso qualche laboratorio artigiano, ha conservato l'**assegno di mantenimento** nella misura di 1.000 Euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il secondo motivo il ricorrente rileva la mancata motivazione del provvedimento sulle spese che non si giustifica in ragione dell'esito del giudizio del tutto favorevole all'odierno ricorrente.□Ritenuto che:□5. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla censura che investe la decisione sull'**assegno** in favore del figlio maggiorenne perchè non coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al

**mantenimento** dei **figli** maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. La motivazione della Corte di appello sul punto opera una riduzione dell'**assegno** in considerazione della acquisita capacità professionale a svolgere attività retribuita senza alcuna valutazione sulla esistenza di una ridotta potenzialità reddituale che giustificherebbe il permanere dell'**assegno** sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio. Quanto invece all'**assegno** divorzile l'impugnazione appare inammissibile perchè non coerente alla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e sostanzialmente intesa a richiedere una riedizione della valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello sulle capacità economiche del ricorrente, valutazione che ha comunque portato a una riduzione dell'ammontare dell'**assegno** divorzile. □6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo. □La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente all'**assegno** di **mantenimento** del figlio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione. □

**PQM** □ P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'**assegno** di **mantenimento** del figlio del ricorrente, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino anche per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. □Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2016. □Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2016